

**Informativa per gli Associati n. 03 del 13/01/2015.**

## **LEGGE DI STABILITA' 2015 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAGHERA' LE FATTURE AL NETTO DELL'IVA.**

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 entrano ufficialmente in vigore, dal primo gennaio, le nuove e importanti modalità di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti degli enti pubblici. In particolare, con l'inizio del nuovo anno, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment. Vediamone assieme tutte le caratteristiche.

### **Ambito oggettivo di applicazione.**

Il sistema dello split payment è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, il quale prevede che, all'atto del pagamento delle fatture, l'acquirente di beni o servizi versi la quota relativa al corrispettivo (imponibile) al fornitore, mentre la quota relativa all'Iva viene versata direttamente all'Erario.

L'applicazione dello split payment è resa operativa attraverso la modifica dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

Con l'entrata in vigore del meccanismo dello split payment, i fornitori non saranno più debitori dell'imposta verso l'erario (non dovendo riscuotere l'IVA dalla PA) e pertanto il regime di esigibilità (differita o immediata) perde di importanza. Pertanto, al fine di consentire l'applicazione del sistema dello split payment, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'Erario ("Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972").

### **Ambito soggettivo di applicazione.**

Saranno interessati allo split payment tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1° gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l'imponibile. Come detto, sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l'Iva all'Erario invece che al fornitore. Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell'articolo 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui lo Stato, gli Organi dello Stato, gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di Commercio, gli Istituti Universitari, le ASL e gli Enti Ospedalieri, ecc.

### **Soggetti esclusi dallo split payment.**

Non tutti i fornitori sono soggetti all'applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto ai fini Irpef, come i professionisti. Inoltre, la disciplina dello *split payment* non si applica alle operazioni per le quali l'ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del *reverse charge*, quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.

### **Effetti del meccanismo.**

In quanto agli effetti del meccanismo, è evidente che se, da un lato, il fornitore viene allontanato dal pericolo di non versare l'imposta dovuta, dall'altro, gli si impedisce di compensare l'imposta

assolta sugli acquisti con quella relativa alle operazioni attive. Conseguenza per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva: a fronte infatti dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente pagare l'Iva ai propri fornitori. Tuttavia, il Fisco ha concesso la possibilità al fornitore della pubblica amministrazione di effettuare la richiesta per il rimborso Iva trimestrale, ma con tempi di rimborso tutt'altro che certi.

### **Entrata in vigore.**

L'operatività della norma è soggetta ad autorizzazione della Ue, tuttavia il Governo ne ha previsto l'applicazione dal 1° gennaio 2015, tuttavia a breve si prevede l'emanazione di un decreto attuativo.